



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

UFFICIO IMPOSTE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 348 del 01/07/2021

Oggetto: RINEGOZIAZIONE CON LA SOCIETA' I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 9628 DEL 01/02/2018 E AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE .

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI il Decreto Sindacale n. 37 in data 28/12/2020 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, e la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 22/04/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021;

PREMESSO:

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria n. 4 del 10/01/2018 è stato affidato in concessione alla società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio delle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, CIG 722343464E;
- che in data 01/02/2018 è stato sottoscritto con la società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. (Codice Fiscale 02478610583 e Partita IVA 01062951007 - con sede legale in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 9, e sede amministrativa in La Spezia, Viale Italia n. 136) il contratto di concessione, repertorio n. 9628, per un valore stimato di € 125.354,00 oltre IVA e un aggio dovuto al concessionario pari al 26,50% sul valore della riscossione effettiva conseguita e un aggio dovuto al Comune pari al 73,50%;

ATTESO:

- che la società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. ha presentato con nota trasmessa via pec in data 12/11/2020, registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 21493, la proposta di revisione contrattuale tenuto conto delle ripercussioni economiche derivanti dalla pandemia in corso;

- che a fronte di tale proposta, le parti hanno avviato un confronto al fine di verificare l'effetto di tali ripercussioni e cercare soluzioni in grado di ridurre gli effetti economici negativi ricadenti sul contratto di concessione in essere a causa dell'emergenza sanitaria in corso;
- che sono state rilevate le seguenti criticità: riduzione degli incassi e di fatturato, spese fisse generali di gestione e mantenimento di servizi essenziali anche durante il periodo di lockdown, maggiori spese gestionali per adeguamento alla normativa sanitaria, annullamento e riduzione delle campagne di affissione, grande incertezza sulle prospettive di ripresa economica nel breve termine;

DATO ATTO che il comma 6 dell'art. 165 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, stabilisce che: *“Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.”;*

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: *“Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellente, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.”;*

RITENUTO:

- che l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;
- che la riduzione degli incassi e il perdurare dell'emergenza pandemica comporta una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento “riequilibratore” mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che, con nota trasmessa via pec in data 18/03/2021, registrata al Protocollo generale dell'ente n. 6034 la società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. ha riformulato proposta di revisione contrattuale e ha proposto l'affidamento in concessione, dell'intero servizio di riscossione, accertamento e liquidazione del canone unico patrimoniale (C.U.P.), comprensivo del canone di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale;

RITENUTO:

- di poter procedere, ai sensi del comma 6 dell'art. 165 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, alla revisione del contratto con numero di repertorio 9628 in data 01/02/2018:
 1. prolungando la sua durata sino al 31/12/2024;
 2. prevedendo una riformulazione, da concordare successivamente tra le parti, del piano di attuazione inerente il progetto di ammodernamento/implementazione impianti per le pubbliche affissioni, ad oggi non ancor avviato;
 3. confermando il minimo annuo garantito a favore del Comune di € 55.000,00, l'aggio a favore del concessionario del 26,50%, da applicarsi agli incassi effettivi realizzati mediante riscossione e l'aggio a favore del Comune del 73,50%;

TENUTO CONTO:

- che per effetto dell'art. 1, comma 816 della legge 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sostituiscono, a partire dal 01/01/2021, i precedenti prelievi previgenti, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni; la tariffa rifiuti giornaliera di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati di cui al comma 842 della legge 160/2019;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 10/03/2021, nelle more dell'approvazione definitiva del regolamento di disciplina del canone unico patrimoniale (CUP) e delle relative tariffe definitive, al fine di assicurare la gestione e l'incasso dell'entrata patrimoniale è stato istituito, in via provvisoria, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 15/03/2021, sono state approvate le tariffe provvisorie anno 2021 relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 07/04/2021 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 in data 08/04/2021 sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale anno 2021;

ATTESO:

- che si ritiene accettabile la proposta formulata dalla società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. in funzione dell'andamento incerto delle riscossioni, come confermato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle Imprese e agli Operatori economici, di Lavoro, Salute e Servizi territoriali connesse all'emergenza da Covid-19" ("Decreto Sostegni");
- che i canoni annui fissi proposti rappresentano per il Comune un provento certo annuale;
- che l'estensione dell'affidamento in concessione del servizio riscossione, anche coattiva, e di accertamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone mercatale alla società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l., già concessionaria dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, garantisce innanzitutto una gestione unitaria del canone unico patrimoniale e consente all'ufficio tributi del Comune di disporre di ulteriori ore lavorative da dedicare ad una migliore e più efficiente gestione delle proprie attività;
- che tale gestione sarà in grado di garantire le attività di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, rendicontazione e aggiornamento della banca dati;
- che la società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. ha costituito valido supporto per l'ufficio tributi comunale per la stesura del regolamento comunale del canone unico patrimoniale e delle relative tariffe;

ATTESO:

- che l'articolo 1, comma 846, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali alla data del 31 dicembre 2020, risultino affidatari del servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei*

diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante";

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 07/04/2021 è stato dato mandato al responsabile dell'area competente di dare corso agli adempimenti necessari per procedere all'affidamento della gestione del canone unico patrimoniale nel rispetto dell'articolo 1 comma 846, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 sopra richiamato;
- che la responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria ha proceduto ad attivare apposite trattative con la società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. per definire le condizioni contrattuali per l'affidamento del servizio di accertamento, riscossione anche coattiva e liquidazione del canone unico patrimoniale della componente occupazione suolo pubblico e canone mercatale, in aggiunta alla componente esposizione pubblicitaria;

ATTESO:

- che è stato predisposto apposito capitolato d'oneri per la disciplina della concessione del servizio di accertamento, riscossione anche coattiva e liquidazione del canone unico patrimoniale della componente occupazione suolo pubblico e canone mercatale;
- che le condizioni economiche contrattuali per l'affidamento del canone unico patrimoniale sulle occupazioni del suolo pubblico e mercatale, sono le seguenti:
 - minimo annuo garantito a favore del Comune: € 35.000,00;
 - aggio a favore del concessionario 17,00% da applicarsi agli incassi effettivi realizzati - aggio a favore del Comune 83,00%;
- che la durata della concessione è stabilita in quattro anni, con scadenza al 31/12/2024;
- che il valore della concessione è stimato in € 38.760,00 oltre IVA, determinato in base all'aggio riconosciuto al concessionario pari al 17% applicato alla media degli incassi realizzati negli ultimi due anni (2019-2020), moltiplicato per gli anni di durata dell'affidamento;
- che il Cig rilasciato dall'Anac per tale affidamento il seguente: ZCD324F07C
- che la concessione del canone unico patrimoniale relativa alla componente esposizione pubblicitaria, resta disciplinata dal contratto repertorio n. 9628 del 01/02/2018 e l'allegato capitolato d'oneri;
- che laddove le disposizioni contrattuali e/o del capitolato risultassero in contrasto con le novità legislative intervenute e/o con le disposizioni del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 07/04/2021), esse sono da ritenersi sostituite dalla normativa vigente applicabile, anche con riferimento a quanto stabilito nel capitolato d'oneri regolante la concessione del canone unico patrimoniale relativa alla componente occupazione suolo pubblico e canone mercatale;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 846, della Legge n. 160/2019 e in esecuzione della sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 07/04/2021, alla società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l. il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, con scadenza al 31/12/2024;

DATO ATTO, infine, che riguardo al presente provvedimento, la sottoscritta responsabile di area non è in situazione di conflitto d'interesse;

VISTI:

- il bilancio di previsione 2021-2023;
- il D. Lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; lo Statuto Comunale, il Vigente Regolamento Comunale di Contabilità e il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

DETERMINA

1) PROCEDERE, ai sensi del comma 6 dell'art. 165 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, alla revisione del contratto numero di repertorio 9628 del 01/02/2018:

- a) prolungando la sua durata sino al 31/12/2024;
- b) prevedendo una riformulazione, da concordare successivamente tra le parti, del piano di attuazione inerente il progetto di ammodernamento/implementazione impianti per le pubbliche affissioni, ad oggi non ancor avviato;
- c) confermando il minimo annuo garantito a favore del Comune di € 55.000,00, l'aggio a favore del concessionario del 26,50%, da applicarsi agli incassi effettivi realizzati mediante riscossione e l'aggio a favore del Comune del 73,50%.

2) AFFIDARE, ai sensi dell'articolo 1, comma 846, della Legge 160/2019 e in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 07/04/2021, alla società I.C.A. - Imposte Comunali Affini – S.r.l., la concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione, anche coattiva, del canone unico patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, con scadenza al 31/12/2024.

3) APPROVARE l'allegato capitolato d'oneri per la disciplina della concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del canone unico patrimoniale relativa alla componente occupazione di suolo pubblico e canone mercatale, dando atto che il valore della concessione è stimato in € 38.760,00 oltre IVA, alle seguenti condizioni economiche:

- minimo annuo garantito a favore del Comune: € 35.000,00;
- aggio a favore del concessionario 17,00% da applicarsi agli incassi effettivi realizzati - aggio a favore del Comune 83,00%.

4) DARE ATTO che il CIG rilasciato dall'Anac per l'affidamento della componente C.U.P. occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale è il seguente: ZCD324F07C

5) DARE ATTO, inoltre, che la concessione del canone unico patrimoniale relativa alla componente esposizione pubblicitaria, resta disciplinata dal contratto repertorio n. 9628 del 01/02/2018 e l'allegato capitolato d'oneri e che, laddove le disposizioni contrattuali e/o del capitolato risultassero in contrasto con le novità legislative intervenute e/o con le disposizioni del regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 07/04/2021), esse sono da ritenersi sostituite dalla normativa vigente applicabile, anche con riferimento a quanto stabilito nel capitolato d'oneri regolante la concessione del canone unico patrimoniale relativa alla componente occupazione suolo pubblico e canone mercatale.

6) DARE ATTO, altresì, che la spesa derivante dal presente provvedimento relative all'aggio da riconoscere al concessionario troverà imputazione ad appositi capitoli dei bilanci degli anni di riscossione.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(CANTATORE FILOMENA)
con firma digitale**